



Berna, 15.10.2025

---

# **Revisione parziale del 15 ottobre 2025 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (OEmo-USTRA; RS 172.047.40)**

## **Commenti**

---

N. documento: ASTRA-D-93FF3401/1754



## **Cifra I**

### **Art. 2**

La disposizione è abrogata in quanto gli emolumenti per la procedura di approvazione del tipo sono stati trasferiti nell'allegato OEmo-USTRA.

### **Art. 5 cpv. 9**

Riprende senza modifiche il contenuto del vigente articolo 39 dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>1</sup> concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) sull'esenzione dalla corresponsione degli emolumenti.

### **Art. 5a cpv. 4**

Riprende senza modifiche il contenuto del vigente articolo 39 OATV sulla riduzione dell'importo degli emolumenti. Come negli altri tre capoversi dell'articolo 5a, anche nel capoverso 4 la riduzione è fissata al 50 per cento.

### **Art. 10**

La disposizione transitoria prevede l'applicazione del diritto anteriore per le procedure amministrative e le prestazioni non ancora concluse.

## **Cifra II**

### **All. n. 3.1.6**

Grazie all'introduzione del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) il 1° gennaio 2019 è possibile offrire prodotti informativi supplementari, come per esempio l'accesso autorizzato, nel sistema di analisi, ai dati di tutta la Svizzera provenienti dal sottosistema SIAC Persone. L'USTRA non ha ancora creato i presupposti tecnici per un simile accesso diretto. Le analisi di tali informazioni sono inoltre complesse e richiedono esperienza ed ampie conoscenze in materia. Il trattamento di questi dati senza un'adeguata formazione comporterebbe il rischio di analisi errate, interpretazioni scorrette e informazioni sbagliate. In luogo di un accesso diretto, l'USTRA può, su richiesta, mettere a disposizione analisi aggregate o set di dati, compatibilmente con la protezione dei dati. Questa soluzione permette di soddisfare le esigenze della clientela in modo più efficiente e flessibile e a costi più contenuti. L'emolumento stabilito al numero 3.1.6 non è più necessario e viene quindi abrogato.

### **All. n. 3.1.8**

Al numero 3.1.8 sono ora riportati gli emolumenti per diversi set di dati di veicoli messi a disposizione dall'USTRA. Gli attuali importi di 5,50 e 4,00 franchi per singolo veicolo immatricolato provvisto di un'approvazione del tipo o di una scheda tecnica dell'USTRA vengono mantenuti e saranno applicati anche al trattamento di un CoC elettronico. Mancando attualmente dati empirici relativi agli oneri connessi a quest'ultima prestazione, in una prima fase si applicheranno i suddetti emolumenti, che potranno essere eventualmente adeguati non appena saranno noti i costi effettivi.

La differenza di 1,50 franchi (5,50 fr. e 4,00 fr.) è giustificata dalle differenze nel prezzo d'acquisto dei vari generi di veicoli: rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore sono di gran lunga più economici di un'automobile o un autoveicolo. In linea di principio, gli emolumenti futuri dovranno coprire approssimativamente gli oneri sostenuti dall'USTRA per la prestazione fornita (art. 4 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>2</sup> sugli emolumenti [OgeEm]). In questo caso si prendono come riferimento i costi diretti di personale e postazioni di lavoro (in base ai valori indicativi dell'AFF), il supplemento per i costi generali (in genere il 20% dei costi diretti di personale) e le spese specifiche connesse al compito (p. es. servizi di consulenza, sistemi informatici ecc.).

---

<sup>1</sup> RS 741.511

<sup>2</sup> RS 172.041.1

**All. n. 4a**

Le restanti prestazioni del vigente allegato 3 OATV sono trasferite senza modifiche nel nuovo numero 4a, fatta eccezione per il numero 4.3 che prevede un emolumento di 50,00 franchi per la creazione di un set di dati relativi a silenziatori e convertitori catalitici di ricambio. Poiché questo servizio non viene più richiesto da diversi anni, la disposizione può essere abrogata.

**Cifra III**

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2026.